

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 444

Misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici in provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli artt. 260 e successivi del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modifiche;

VISTO l'art. 32 della legge 23/12/1978 n.833;

VISTI gli artt. 10 della Legge regionale 20/07/1984, n. 36 e art. 3 della Legge regionale 22/08/1989 n. 13;

VISTO l'articolo 42 della legge regionale 12/05/2004, n. 7;

VISTA la Decisione della Commissione 2006/563/CE dell'11 agosto 2006 "recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile"

VISTA la Decisione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005, con la quale la Commissione ha definito le "misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio" e in particolare:

- che gli Stati membri adottino misure idonee e fattibili al fine di ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1 («influenza aviaria») dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività;
- che, in funzione della specifica situazione epidemiologica, le misure di biosicurezza da adottarsi siano finalizzate a "prevenire il contatto diretto e indiretto tra i volatili che vivono allo stato selvatico, segnatamente gli uccelli acquatici, e il pollame e gli altri volatili, segnatamente anatre e oche" nonché a "garantire la separazione di anatre e oche domestiche dall'altro pollame";

VISTA la Decisione 2006/563/CE dell'11 agosto 2006, con la quale la Commissione Europea ha definito le "misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici..." considerando, tra l'altro, la necessità "di stabilire una zona di protezione e sorveglianza attorno al luogo in cui è stata rilevata la presenza di HPAI, sottotipo H5, negli uccelli selvatici" indicando che "dette zone dovrebbero essere limitate a quanto necessario per prevenire l'introduzione del virus negli allevamenti avicoli commerciali e non commerciali";

VISTA la Decisione 2006/563/CE con la quale sono definiti i criteri delle zone di controllo e di monitoraggio, è indicato il raggio minimo da considerare ai fini della sorveglianza e le azioni da porre in essere in caso di contagio, sospetto o confermato, da HPAI H5N1 di uccelli selvatici in una zona di protezione o di sorveglianza, a causa del contagio del pollame o di altri volatili in cattività nonché le misure di protezione, che l'autorità competente può applicare, in ragione della valutazione di rischio di diffusione di HPAI H5N1 al pollame o ad altri volatili in cattività;

VISTI gli artt. 5 e segg. della sopracitata Decisione 2006/563/CE, che prevedono specifiche misure da adottarsi nelle zone di controllo e di monitoraggio e i relativi divieti da introdurre;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019, con il quale la Commissione Europea ha integrato il precedente Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie contemplate nell'allegato V al medesimo Regolamento;

VISTI gli art. 21 e segg., 63 e 64 del Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 i quali prevedono l'adozione di misure, provvedimenti e divieti in presenza di un focolaio di una delle malattie ivi previste, tra cui l'influenza aviaria ad alta patogenicità;

VISTO, in particolare, l'art. 64 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che individua le misure da applicare nella zona infetta;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 di attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la comunicazione da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie del 12/12/2021, inerente il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5N1 ad alta patogenicità in avifauna selvatica rinvenuta nel comune di Manfredonia in provincia di Foggia;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente tra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATA l'istruttoria espletata dal competente dipartimento Promozione della salute e del benessere animale, Sezione Promozione della Salute e del Benessere, trasmessa con nota AOO_005/PROT/16/12/2021/0007926, condivisa dal direttore del dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale, e allegata al presente provvedimento;

RAVVISATA l'indifferibilità e l'urgenza, per motivi di sanità pubblica e di riduzione del rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, di attivare in tempi rapidi le misure di controllo e contenimento dell'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale;

ORDINA

Art. 1

Istituzione di una zona infetta da virus dell'influenza A, sottotipo H5N1

Ordina l'istituzione di una zona infetta con un raggio di un cerchio di 10 km con centro nel comune di Manfredonia e che comprende anche i comuni di Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo ricadenti nella mappa allegata.

Art. 2

Misure da applicare nella zona infetta

Ordina l'applicazione delle misure di seguito specificate, nella zona infetta di cui all'art. 1:

- a. censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;
- b. effettuazione di sopralluoghi settimanali, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari della ASL FG, presso tutte le aziende commerciali e le aziende avicole non commerciali di cui alla lettera a) per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività e il prelievo di campioni per successivi esami di laboratorio;

- c. attuazione delle misure di biosicurezza, ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e s.m., per il pollame e altri volatili in cattività, ivi compresa disinfezione nei punti di ingresso e di uscita dei locali in cui vengono tenuti pollame o altri volatili in cattività;
- d. trasferimento di tutto il pollame e di tutti gli altri volatili in cattività all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- e. intensificazione della sorveglianza passiva delle popolazioni di uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, segnalando alle autorità competenti il ritrovamento di uccelli;
- f. sottoposizione ad una o più procedure di disinfezione i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altra materiale o sostanza potenzialmente contaminati;
- g. divieto, in assenza dell'autorizzazione del Servizio veterinario della ASL FG, dell'ingresso o dell'uscita da un'azienda di pollame e altri volatili in cattività e mammiferi domestici;
- h. divieto, salvo diversa determinazione del Servizio veterinario della ASL FG, di rimozione o spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nella zona infetta;
- i. divieto di introduzione e immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico;
- j. divieto di concentrazione di pollame o altri volatili in cattività in occasioni di fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni nonché di vendita ambulante di animali delle specie sensibili;
- k. divieto di caccia di uccelli selvatici o di prelievo dall'ambiente selvatico;

Art. 3

Misure relative al trasferimento e detenzione di pollame e volatili in cattività

Ordina, nell'intero territorio della provincia di Foggia, sulla base della valutazione del rischio, il trasferimento e la detenzione all'interno di un edificio dell'azienda del pollame e di tutti gli altri volatili in cattività, ove allevati all'aperto, al fine di evitare il più possibile il contatto diretto tra avifauna selvatica e pollame, come previsto dalla nota del Ministero della Salute prot. n. DGSAF/23818 del 15/10/2021.

Art. 4

Attuazione delle misure

I Sindaci dei Comuni interessati sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza ed il personale di vigilanza del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, gli agenti di Polizia Urbana e della Forza Pubblica in generale, del controllo e della esecuzione.

Art. 5

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed ha validità sino al 16 gennaio 2022.

La presente Ordinanza, contestualmente alla pubblicazione nel BURP, è trasmessa, per gli adempimenti di legge al Prefetto di Foggia, al Presidente della Provincia di Foggia, ai Sindaci dei comuni della provincia di Foggia e al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG.


Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 16 dicembre 2021

Il Presidente

Michele Emiliano

ALLEGATO 1



REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE - tipo: Protocollo in USCITA numero:
r_puglia/AOO_005/PROT/16/12/2021/0007926



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE
DIREZIONE**

Prot. n. AOO/005/_____

**Al Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale
SEDE**

**Al Sig. Assessore all'Agricoltura,
Industria agroalimentare, Risorse
agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste
SEEDE**

**Oggetto: Trasmissione proposta dell'Ordinanza contingibile e urgente in materia di Igiene e Sanità
Pubblica - Misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1
negli uccelli selvatici in provincia di Foggia.**

Si trasmette in allegato la proposta di Ordinanza in oggetto da adottarsi quale misura necessaria, urgente e indifferibile in considerazione dell'avvenuta conferma di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del 12.12.2021 in avifauna selvatica nel comune di Manfredonia nella provincia di Foggia (ALLEGATO 1).

Negli ultimi vent'anni, il settore avicolo nazionale è stato interessato da diversi episodi epidemici di influenza aviaria sia ad alta (HPAI) sia a bassa patogenicità (LPAI).

Indipendentemente dal settore produttivo coinvolto (rurale vs. industriale), la maggioranza dei casi si sono concentrati nelle aree ad alta densità di aziende avicole (Densely Populated Poultry Areas, DPPAs), localizzate nel nord Italia, zone caratterizzate inoltre dalla presenza di aree umide in corrispondenza di rotte migratorie e siti di svernamento di numerose specie di uccelli selvatici.

L'analisi della situazione epidemiologica e dei fattori di rischio presenti nelle DPPAs sono alla base della scelta della specie e della tipologia di indirizzo produttivo da sottoporre a sorveglianza, e della definizione della numerosità campionaria e della frequenza del campionamento da attuare negli allevamenti avicoli come dettagliato nel Piano Nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria 2021 (ALLEGATO 2)

Attraverso la individuazione dei fattori di rischio, i territori italiani sono stati classificati ad alto, medio o basso rischio e, conseguentemente, le attività di sorveglianza (attiva o passiva) avvengono in base a tale classificazione che attualmente vede la Puglia come territorio "a basso rischio".

Per prevenire la diffusione della malattia a livello nazionale, è stata definita una strategia basata sulla classificazione delle aziende su diversi livelli di rischio (Decreto Ministeriale 25 giugno 2010) a cui si affianca l'applicazione di misure di biosicurezza obbligatoria in base all'Ordinanza Ministeriale 26.08.2005.

L'Unione Europea, con Decisione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005, la Commissione ha definito le "misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio" che prevedono, tra l'altro:

- che gli Stati membri adottano misure idonee e fattibili al fine di ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1 («influenza aviaria») dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività;
- in funzione della specifica situazione epidemiologica, le misure di biosicurezza da adottarsi sono finalizzate a "prevenire il contatto diretto e indiretto tra i volatili che vivono allo stato selvatico, segnatamente gli uccelli acquatici, e il pollame e gli altri volatili, segnatamente anatre e oche" nonché a "garantire la



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE**
DIREZIONE

separazione di anatre e oche domestiche dall'altro pollame".

Con Decisione 2006/563/CE dell'11 agosto 2006, la Commissione Europea ha definito le *"misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici..."* considerando, tra l'altro, la necessità *"di stabilire una zona di protezione e sorveglianza attorno al luogo in cui è stata rilevata la presenza di HPAI, sottotipo H5, negli uccelli selvatici"* indicando che *"dette zone dovrebbero essere limitate a quanto necessario per prevenire l'introduzione del virus negli allevamenti avicoli commerciali e non commerciali"*.

La Decisione 2006/563/CE definisce i criteri delle zone di controllo e di monitoraggio, indica il raggio minimo da considerare ai fini della sorveglianza e le azioni da porre in essere in caso di contagio, sospetto o confermato, da HPAI H5N1 di uccelli selvatici in una zona di protezione o di sorveglianza, a causa del contagio del pollame o di altri volatili in cattività nonché le misure di protezione, che l'autorità competente può applicare, in ragione della valutazione di rischio di diffusione di HPAI H5N1 al pollame o ad altri volatili in cattività.

Si richiamano, inoltre, le specifiche misure da adottarsi nelle zone di controllo e di monitoraggio e i relativi divieti da introdurre così come previsti dagli artt. 5 e segg. della Decisione sopra richiamata.

Con Regolamento delegato (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019, la Commissione Europea ha integrato il precedente Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie contemplate nell'allegato V al medesimo Regolamento.

Tale Regolamento disciplina, in sintesi, i casi in cui, in presenza di un focolaio di una delle malattie ivi previste, tra cui l'influenza aviaria ad alta patogenicità, che l'autorità competente (art. 21 e segg.):

- istituisce immediatamente attorno allo stabilimento o al luogo colpito una zona soggetta a restrizioni;
- mette in atto il complesso delle misure previste per le zone soggette a restrizioni;
- adotta le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti;
- mette in atto le misure da applicare negli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate nella zona di protezione;
- mette in atto le misure da applicare negli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate nella zona di protezione;
- vieta le attività, compresi i movimenti, riguardanti gli animali delle specie elencate e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di protezione e all'interno;
- adotta le misure previste nelle aziende alimentari e di mangimi, nei posti di controllo frontaliere, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente situati nella zona di protezione, compresi i mezzi di trasporto;
- mette in atto le misure di controllo delle malattie nella zona di sorveglianza;

Si richiamano, altresì, l'art. 63 del Regolamento che definisce le misure da adottarsi da parte dell'autorità competente in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate nonché l'art. 64 contenente le misure da applicare nella zona infetta.

In ragione, inoltre, di quanto previsto:

- dal Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- dal Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;
- dall'ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 e s.m.i. "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile";

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE****DIREZIONE**

- dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 di attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

in considerazione delle comunicazioni dell'IZS delle Venezie del 12/12/2021, inerenti il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5N1 ad alta patogenicità in avifauna selvatica rinvenuta nel comune di Manfredonia in provincia di Foggia e rilevato che i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente tra gli allevamenti avicoli del territorio circostante, **si ritiene urgente e indifferibile** l'attivazione in tempi rapidi delle misure di controllo e di eradicazione, concordate con il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG con l'IZS di Puglia e Basilicata e col Centro Nazionale di Referenza per l'Influenza Aviaria, per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie.

Per i motivi sopra esposti, si sottopone la bozza di Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale da adottarsi al fine dell'adozione nella provincia di Foggia delle misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici, come meglio indicate nell'allegato.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Dirigente di Sezione**Onofrio Mongelli**

Mongelli Onofrio
16.12.2021
13:19:16
GMT+00:00

Il Direttore del Dipartimento**Vito Montanaro**

Montanaro Vito
16.12.2021
18:41:08
GMT+00:00